



**UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO**  
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –  
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE**

**DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**n. 225 del 21-12-2021 (Registro Generale n. 717)**

**UFFICIO COMANDO STRUTTURA UNICA**

**Oggetto:** PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117/2017 PER IL SERVIZIO DI INCENTIVAZIONE ALL'ADOZIONE DEI CANI RINVENUTI RANDAGI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE MUGELLO E DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTO il D.L.vo 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 107 che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello approvato con Delibera di Consiglio n. 45 del 30/11/2017, entrato in vigore il 01/01/2018;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, approvato con delibera di Giunta n. 40 del 14/05/2014;

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Mugello n. 1 del 9 gennaio 2020 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Benedetta Brandi quale Dirigente del Servizio Affari Generali;

VISTO il decreto del Presidente n. 9 del 24/12/2020 con cui sono nominati Comandanti dei Distretti di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio; nonché nominato quale Comandante della Struttura Unica di Polizia Municipale Unione Mugello fino al 31/12/2021 il Comm. Stefano Baldini;

VISTA la Legge Regionale Toscana 20/10/2009 n° 59, – Norme per la tutela degli animali – e precisamente:

- l’art. 28 che disciplina i casi in cui, per gravi motivi, il proprietario di un cane sia impossibilitato a tenere lo stesso presso di sé e, quindi, il detentore/proprietario può far domanda, debitamente documentata, al Sindaco del Comune di residenza, chiedendo l’autorizzazione a consegnare il cane al canile rifugio convenzionato. Il Sindaco del Comune interessato si esprime entro 15 giorni dal ricevimento della domanda e, in caso di silenzio, l’istanza si intende accolta;
- gli artt. 30 ss. a norma dei quali i Comuni devono provvedere alla cattura dei cani randagi nel proprio territorio con mezzi a proprio carico o rivolgendosi ai competenti servizi dell’Azienda Sanitaria. Quest’ultima, dopo un periodo di osservazione degli animali catturati (da effettuarsi a cura della struttura sanitaria della stessa USL), deve provvedere a restituirlo al legittimo proprietario, ovvero, qualora l’animale fosse randagio, dovrà trasferirlo al canile rifugio, struttura quest’ultima che può essere gestita dal Comune stesso ovvero da altri soggetti in possesso dei requisiti di legge;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell’Unione Mugello n. 56 del 30/12/2014 è stato approvato il nuovo piano gestionale della funzione fondamentale Polizia Locale e Amministrativa conferita dai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio ed in base all’allegato 1 del suddetto piano la gestione dei procedimenti relativi ai cani randagi è attribuita alla Struttura Unica di Polizia Municipale e, dunque, a questo Ente;

DATO ATTO che né questo Ente né in precedenza i Comuni che ne fanno parte, hanno attivato il servizio di canile rifugio di cui all’articolo 32 della LRT 20/10/2009 n° 59, prediligendo la scelta di stipulare convenzioni con soggetti terzi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 144 del 18/11/2016 con la quale veniva affidato il servizio di igiene urbana veterinaria al Servizio Veterinaria dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro di Firenze tramite sottoscrizione di una convenzione, stipulata a tempo indeterminato, con la quale

sono stati affidati il servizio cattura di cani randagi e la gestione del canile sanitario da parte dell'Unione Mugello;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell'Unione Mugello n. 114 del 13/11/2018 con la quale, preso atto dell'impossibilità di dotarsi di una struttura – canile rifugio proprio, conforme alle caratteristiche stabilite dalla legislazione regionale, si disponeva di regolamentare l'affidamento dei cani randagi catturati sul territorio di competenza e la loro cura e assistenza sanitaria al “Parco degli animali” del Comune di Firenze;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 286 del 30/11/2018 recante “Affidamento al Comune di Firenze del servizio Canile Rifugio” per i cani randagi catturati nei territori comunali afferenti la funzione di Polizia Municipale dell'Unione Mugello con la quale veniva approvata e sottoscritta apposita convenzione con il Comune di Firenze, successivamente prorogata con determinazione dirigenziale n. 255 del 31/12/2020 ed attualmente in fase predisposizione nuova convenzione;

PRESO ATTO che in base alla sopra detta convenzione, l'Azienda Sanitaria Toscana Centro di Firenze garantisce la cattura dei randagi ed il ricovero degli stessi per massimo 12 giorni (60 in caso di cuccioli) e, successivamente, provvede a restituirlo al legittimo proprietario, ovvero, qualora l'animale risulti randagio, a trasferirlo al canile rifugio;

CONSIDERATO che presso la struttura del Comune di Firenze (canile rifugio “Parco degli Animali”) vengono allocati i cani randagi e anche i cani di cui i proprietari hanno manifestato l'impossibilità a mantenerne la detenzione ai sensi dell'articolo 28 della LRT n. 59/2009;

PRESO ATTO che gli animali randagi in custodia al canile sanitario e soprattutto al canile rifugio risultano di difficile collocazione presso soggetti adottanti, con il perdurare quindi della loro permanenza nei sopra detti canili con le conseguenze che ne derivano sia per quanto riguarda la salute psico – fisica dell'animale e sia per l'incremento dei costi a carico dell'Ente, poiché detti canili hanno costi giornalieri per il mantenimento dei cani e spese per le cure mediche;

VISTA la relazione del 17/12/2021 ad oggetto "Servizio gestione cani randagi - analisi criticità e proposte di razionalizzazione della spesa" con la quale, ad analisi del monitoraggio dei ricoveri dell'anno 2021 e dei costi sostenuti per la gestione del servizio nel triennio 2019-2021, si propongono i seguenti interventi:

- approvazione procedura standardizzata di gestione dei cani di proprietà per i soggetti che, per gravi motivi, siano impossibilitati a tenere gli stessi e che possono far domanda, al Sindaco del Comune di residenza, per ottenere l'autorizzazione a consegnare l'animale presso il canile rifugio convenzionato, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 59/2009;
- espletamento procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 56 comma 3 del D.lgs. 117/17, con finalità animaliste, per l'affidamento delle attività di incentivazione all'adozione dei cani randagi sul territorio dell'Unione Mugello ed attività di vigilanza sull'osservanza delle norme relative alla protezione degli animali, così da tutelare gli animali ed al contempo ridurre i tempi di permanenza degli stessi presso il canile rifugio “Parco degli Animali” di Firenze e presso il canile sanitario Servizio Veterinaria dell'Azienda Sanitaria Toscana Centro di Firenze, con conseguente risparmio economico e miglioramento dello stile di vita dell'animale medesimo;
- approvazione di un Regolamento per la concessione di contributi economici finalizzati all'adozione dei cani di proprietà dell'Ente e ospitati presso il Canile Rifugio.

DATO ATTO che la Giunta nella seduta del 17 dicembre u.s. ha concordato l'adozione di tutti gli interventi sopra citati e ha preso atto sia del modello/procedura standardizzata di gestione dei cani di proprietà (ex art. 28 della L.R. 59/2009) che dello schema di Avviso Pubblico per una procedura comparativa (ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017) per lo svolgimento del servizio di incentivazione all'adozione dei cani randagi rinvenuti sul territorio dell'UMCM e per il supporto alla vigilanza sull'osservanza delle norme relative alla protezione degli animali d'affezione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di affidare a un soggetto del Terzo Settore con finalità animaliste il servizio di incentivazione delle modalità di adozione dei cani rinvenuti randagi sui territori di competenza di questo Ente e l'attività di supporto alla Polizia Municipale dell'Unione Mugello per la vigilanza sull'osservanza delle norme relative alla protezione degli animali d'affezione, mediante un Nucleo di guardie zoofile, riconoscendo allo stesso esclusivamente un rimborso spese, come meglio precisato nella documentazione di gara;

TENUTO CONTO che questa Unione si è già avvalsa, in passato, per le medesime finalità, di Associazioni animaliste facenti parte di organizzazioni del volontariato, con risultati soddisfacenti, in considerazione del fatto che le attività di cui trattasi sono di interesse generale e che rientra tra le finalità di ciascuna Amministrazione comunale nonché dell'Unione dei Comuni, promuovere e valorizzare l'apporto del volontariato come stabilito dall'art. 118 della Costituzione;

TENUTO CONTO che l'Ente vuole altresì affidare ad un soggetto del Terzo Settore l'attività di supporto alla Polizia Municipale dell'Unione Mugello per la vigilanza sull'osservanza delle norme relative alla protezione degli animali d'affezione, mediante un Nucleo di guardie zoofile;

EVIDENZIATO che tali attività sono di interesse per l'intera collettività, essendo volte anche a garantire la sicurezza stradale che potrebbe essere messa a repentaglio dalla presenza di cani liberi nelle strade, potenziale pericolo per gli utenti;

CONSIDERATO che per attuare i servizi di cui sopra si può fare ricorso alla collaborazione di associazioni di volontariato, in conformità al Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore), le cui disposizioni sono integralmente richiamate;

DATO ATTO che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati ed è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

VISTO il D. LGS. 117/2017 e s.m.i. "Codice del Terzo settore" che:

- all'art. 2 riconosce "il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo";
- all'art. 17 definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" precisando che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione, escluso comunque ogni rimborso forfettario;

- all'art. 56, comma 1, prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l'iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale, così come stabilito all'art. 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato” ed al comma 2 dispone che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

RICHIAMATO, inoltre, in merito alle modalità di scelta dell'associazione con cui stipulare apposita convenzione, l'art. 56 del citato D.lgs. 117/17 che al comma 3 prevede che *“l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”*;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere ad indire apposita procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 56 comma 3 del D.lgs. 117/17, con finalità animaliste. così da garantire la massima partecipazione a tutte le associazioni interessate per l'effettuazione dell'attività di incentivazione all'adozione dei cani rinvenuti randagi nel territorio dell'Unione Mugello, come da avviso che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

DATO ATTO che la finalità della convenzione che sarà stipulata con il soggetto individuato come sopra, è quella di migliorare la sicurezza e la qualità di vita della collettività e tutte le attività svolte dall'Associazione nell'ambito del presente accordo saranno a questo preordinate, tramite l'operato dei propri volontari con le modalità previste dal D. Lgs. 117/2017;

#### RICORDATO:

- che la suddetta convenzione è da ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 poiché, come stabilito all'art. 8, prevede esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, senza alcun profitto per l'Associazione, a condizioni favorevoli rispetto al mercato, senza riconoscere alcun compenso per i volontari;
- che alla procedura comparativa di cui sopra potranno partecipare le Associazioni regolarmente iscritte al Registro del volontariato, non aventi scopo di lucro e che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attività di interesse generale elencate dal comma 1, articolo 5 Codice del Terzo Settore, con riferimento a quelle con finalità animaliste, mediante presentazione di apposita domanda di partecipazione il cui modello si allega al presente atto (allegato n. 2) ed allegando alla medesima un proprio progetto attuativo del servizio in parola, secondo lo schema anch'esso allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato n. 3);
- che l'importo massimo del rimborso spese a favore dell'Associazione, individuata al termine della procedura comparativa, per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della stipula, sarà pari ad € 7.000,00 per anno, per complessivi € 21.000,00;
- che il rimborso in questione è fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;

#### RICHIAMATI:

- il bilancio di previsione 2021/2023, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 4 del 25/03/2021 e sue successive variazioni;

- il P.E.G. 2021/2023 parte contabile, approvato con Deliberazione di Giunta n. 16 del 31/03/2021, e successivi adeguamenti resosi necessari in conseguenza delle variazioni di bilancio sopra richiamate;
- il P.E.G. 2021/2023 parte descrittiva, approvato con Deliberazione di Giunta n. 36 del 12/07/2021 e smi;

RITENUTO pertanto di prenotare la spesa complessiva di € 21.000,00 fuori campo iva sul Cap. 313 del Bilancio di Previsione 2021/2023 con la seguente ripartizione:

- anno 2022: euro 7.000,00
- anno 2023: euro 7.000,00
- e di dare mandato all'Ufficio Ragioneria Affari istituzionali dell'Ente di prenotare la cifra pari ad euro 7.000,00 sul Cap 313 a copertura dell'annualità 2024, ai sensi dell'Art. 28 c. 2 del vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1 lett.d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché l'art. 9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere

#### DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra espresse, all'espletamento di una procedura comparativa, finalizzata al convenzionamento per l'attività di incentivazione all'adozione dei cani rinvenuti randagi nel territorio dell'Unione Mugello e l'attività di supporto alla Polizia Municipale dell'Unione Mugello per la vigilanza sull'osservanza delle norme relative alla protezione degli animali, per gli anni 2022, 2023 e 2024, riservata alle Associazioni di volontariato, con finalità animaliste, regolarmente iscritte da almeno sei mesi all'Albo regionale – sezione provinciale (in vacanza operatività del registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017) in possesso di un nucleo di guardie zoofile al suo interno, e nelle cui finalità statutarie rientrano le attività in oggetto;
3. DI APPROVARE l'avviso pubblico (allegato n. 1) da pubblicare sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Unione Mugello, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., imparzialità e parità di trattamento;
4. DI APPROVARE lo schema di domanda di partecipazione (allegato n. 2), lo schema di progetto (allegato n. 3) nonché lo schema di convenzione (allegato n. 4), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. DI QUANTIFICARE il rimborso spese riconosciuto a favore dell'Associazione di volontariato che sarà selezionata fino ad un massimo di € 21.000,00 fuori campo IVA, ripartiti in € 7.000,00 per ciascun anno solare, da liquidarsi previa presentazione di nota contabile comprovante il dettaglio delle spese sostenute per la gestione delle attività oggetto della convenzione;
6. DI PRENOTARE la spesa complessiva di Euro 21.000,00 fuori campo iva sul Cap. 313 del Bilancio di Previsione 2021/2023 con la seguente ripartizione:

- anno 2022: euro 7.000,00  
- anno 2023: euro 7.000,00  
- e di dare mandato all'Ufficio Ragioneria Affari istituzionali dell'Ente di prenotare la cifra pari ad euro 7.000,00 sul Cap 313 a copertura dell'annualità 2024, ai sensi dell'Art. 28 c. 2 del vigente Regolamento di contabilità;

7. DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa;

8. DI ATTESTARE l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012;

9. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. 241/90 é il Comandante Stefano Baldini;

10. DI INCARICARE il suddetto Comandante pro tempore della Struttura Unica di Polizia Municipale di dare piena attuazione alla presente convenzione, mediante adozione di ogni atto che si renderà necessario;

11. DI DARE ATTO che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente  
F.to BRANDI BENEDETTA

## Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.

Prenotazione impegno N. 23 del 22-12-2021 a Competenza CIG		
Capitolo	313	Articolo PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE
Causale	PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 117/2017 PER IL SERVIZIO DI INCENTIVAZIONE ALL ADOZIONE DEI CANI RINVENUTI RANDAGI SUL TERRITORIO DELLUNIONE MUGELLO E DI VIGILANZA SULL OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI D AFFEZIONE	
Importo	2021	€.
Importo	2022	€. 7.000,00
Importo	2023	€. 7.000,00
Importo	2024	€. 7.000,00

Borgo San Lorenzo, 22-12-2021

Il Responsabile  
BRANDI BENEDETTA

## Attestato di pubblicazione

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data \_\_\_\_\_ alla data \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ dell'albo pretorio on line ed è **ESECUTIVA** dal 22-12-2021\*.

\*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Borgo San Lorenzo,

*IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE*  
*MASOTTI ANNALISA*